



TRIBUNALE DI VERCELLI

LINEE GUIDA PER LA TRATTAZIONE DEI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI ESEGUITI DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO AI SENSI DELL'ART. 492 – BIS CPC

Il Tribunale di Vercelli, il Consiglio dell'Ordine di Vercelli e l'UNEP presso il Tribunale di Vercelli condividono le seguenti linee guida.

1. Esecuzione del pignoramento ex art. 492-bis c.p.c.

1. Quando l'accesso alle banche dati ha consentito di individuare crediti del debitore o cose del debitore che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario, *indipendentemente dal fatto che le ricerche abbiano individuato una sola cosa/credito ovvero più cose/crediti*, inviterà sempre la parte istante a mezzo pec a confermare la richiesta di procedere al pignoramento.
2. Nelle ipotesi di cui all'art. 492-bis commi 8 e 9 c.p.c., in caso di mancata conferma del creditore entro 10 giorni dall'invito la richiesta di pignoramento perde efficacia ex art. 155 ter disp. att. c.p.c.
3. Qualora l'accesso alle banche dati ha consentito di individuare una sola cosa o credito, l'ufficiale giudiziario procederà al pignoramento se non riceverà dal creditore procedente, entro 10 giorni dall'invito di cui al punto 1, espressa richiesta di non procedere al pignoramento.
4. Anche quando l'ufficiale giudiziario non dia corso al pignoramento, resta salvo quanto previsto di seguito in merito al compenso dovuto all'UNEP.
5. L'atto di pignoramento redatto dall'UNEP ai sensi dell'art. 492-bis conterrà l'invito al terzo a comunicare al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo raccomandata o PEC la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., redatto secondo il seguente modello: *"INVITA, ai sensi dell'art. 547 c.p.c. i terzi pignorati, con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata entro 10 gg., personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, a specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna"*.

2. Iscrizione a ruolo e fissazione dell'udienza

1. Il creditore procedente deve iscrivere la causa a ruolo nel termine di cui all'art. 543 comma 4° c.p.c. (30 giorni dalla data di consegna del verbale di pignoramento da parte dell'UNEP). La data di consegna è quella della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) della PEC inviata dall'UNEP al procuratore del creditore procedente contenente il verbale di pignoramento (non essendo sufficiente il semplice avviso di disponibilità al ritiro) e, nel caso di pignoramento presso terzi notificato ex art. 149 bis c.p.c., le ricevute di

- accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica; ovvero la data di consegna cartacea se precedente.
2. L'atto principale con cui il creditore dà impulso al procedimento esecutivo è l'istanza di assegnazione (o istanza di fissazione udienza per l'assegnazione). A questo atto devono essere allegati il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario, il titolo esecutivo e il precetto.
 3. Trova applicazione l'art. 497 c.p.c. e pertanto il creditore procedente ha l'obbligo di presentare l'istanza di assegnazione nel termine di 45 giorni, anche se non l'ha inserita quale atto principale al momento dell'iscrizione a ruolo. I 45 giorni decorrono dalla data dell'ultima notifica dell'atto di pignoramento.
 4. Il giudice, anche in assenza di istanza di assegnazione, fisserà udienza, dichiarando in quella sede l'inefficacia del pignoramento in caso di mancanza o tardiva presentazione dell'istanza di assegnazione.
 5. Poiché il pignoramento eseguito ai sensi dell'art. 492-bis non contiene la citazione del debitore e del terzo a comparire davanti al giudice, tale udienza deve essere fissata dal giudice ai sensi dell'art. 543 ultimo comma.
 6. Dopo l'iscrizione a ruolo la cancelleria trasmette il fascicolo al giudice come sopra individuato il quale fissa udienza per l'audizione del creditore e del debitore sull'istanza di assegnazione.
 7. Il decreto di fissazione contiene l'invito e l'avvertimento al terzo pignorato di cui all'art. 543 comma 2 n. 4. Il decreto è notificato al debitore in cancelleria e anche via pec in cancelleria (pec.esec.mobiliari) e al terzo a cura del creditore procedente.
 8. La notifica del decreto di fissazione udienza (che presuppone l'avvenuta iscrizione della causa a ruolo) soddisfa la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo richiesta dall'art. 543 comma 5 c.p.c. Quindi non è necessario procedere anche alla notifica di tale avviso.

3. Rapporti fra pignoramento dell'ufficiale giudiziario ex art. 492-bis e pignoramento del creditore ex art. 543 ai fini del compenso dell'ufficiale giudiziario.

1. Nei pignoramenti ex art. 492-bis il compenso previsto dal d.p.r. 1229/59 è liquidato dal giudice dell'esecuzione d'ufficio, senza necessità di specifica richiesta da parte dell'U.G.
2. Il creditore, pur dopo la ricerca telematica e l'eventuale pignoramento da parte dell'UNEP ai sensi dell'art. 492-bis, conserva la facoltà di procedere al pignoramento ai sensi dell'art. 543 c.p.c. Quando il pignoramento colpisce beni o crediti individuati a seguito della ricerca telematica dell'ufficiale giudiziario, questi ha diritto al compenso previsto dall'art. 122 d.p.r. 1229/59.
3. Se il creditore entro 8 mesi dalla restituzione degli atti da parte dell'U.G. procede a pignoramento ex art. 543 c.p.c. su beni o crediti individuati a seguito di ricerca ex art. 492-bis, deve precisare al momento dell'iscrizione a ruolo, nel frontespizio dell'atto o con apposito modulo allegato, che il pignoramento deriva da precedente ricerca ex art. 492-bis.
4. Quando l'UNEP, richiesto di procedere a pignoramento ex art. 543 c.p.c., rilevi che i beni o rapporti pignorati erano stati in precedenza individuati a seguito di ricerca ex art. 492-bis eseguita negli 8 mesi precedenti, inserisce il proprio modulo per la richiesta liquidazione compensi in calce all'atto di pignoramento, senza apporre timbri o altre annotazioni sul titolo esecutivo o sul precetto.

4. Criteri per la determinazione del compenso dell'ufficiale giudiziario



1. I compensi previsti dall'art. 122 d.p.r. 1229/59 costituiscono spese della procedura e vanno quindi computati in prededuzione.
2. In caso di estinzione anticipata del procedimento pronunciata ai sensi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. o dell'art. 532 c.p.c. il compenso non è dovuto.
3. Qualora l'esito del procedimento sia negativo per mancata vendita o dichiarazione negativa del terzo, non spetta all'ufficiale giudiziario alcun compenso.
4. Non si procede a liquidazione del compenso quando il valore complessivo delle **single** dichiarazioni dei terzi pignorati non supera €.300.
5. In caso di rinuncia all'esecuzione ex art. 629 c.p.c. o inattività ex art. 630 c.p.c. a fronte di dichiarazione negativa del terzo o di dichiarazione del terzo non pervenuta, il giudice verificherà, anche previo interpello del procuratore del creditore, che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese del creditore, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo. Qualora ricorrano tali condizioni non spetta alcun compenso all'ufficiale giudiziario.
6. In caso di assegnazione di "crediti periodici" (stipendi, pensioni, canoni) il "valore di assegnazione" che costituisce base di calcolo per la determinazione del compenso dovuto ai sensi dell'art. 122 comma 2 lettera b (nelle percentuali del 6% fino a €. 10.000, del 4% da €. 10.001 a €. 25.000 e del 3% sull'importo superiore) è convenzionalmente determinato **in base all'ammontare delle somme dovute per due anni di stipendi, pensioni, canoni.**

Il Presidente del Tribunale di Vercelli

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli

Il Dirigente UNEP di Vercelli

Il Direttore della Cancelleria Esecuzioni Mobiliari



Vercelli, 14.04.2025